



STATUTO della UNIONE MONTANA dei COMUNI dell'ALTA VALLE SUSA

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, costituiscono l'Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. Ai sensi del comma precedente l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- a) Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- c) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- d) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- e) le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni.

L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia.

5. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.

6. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali, previa ridefinizione dell'ambito ottimale da parte della Regione Piemonte.



L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 2 Denominazione, sede, popolazione

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle di Susa", siglabile con l'acronimo UMAVS.
2. La sede legale dell'Unione montana è collocata in Exilles, presso il Forte di Exilles; le adunanze degli organi elettivi collegiali possono tenersi indifferentemente presso gli uffici di ciascuno dei Comuni membri.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti più uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.
4. In ragione delle risultanze dell'ultimo censimento, per le norme che fanno riferimento alla consistenza demografica dell'Unione, si prende atto che essa ha una popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.
5. L'Unione "UMAVS" ha un proprio stemma costituito da uno scudo con sfondo in colore rosso su cui si evidenzia il profilo di montagne sormontate da elefante con n. 9 stelle alpine e scritta "Nec jacet in somno", il tutto sormontato da scudo rosso, con croce d'argento, in posizione centrale circondato dal lato destro e sinistro da due delfini, il tutto su sfondo blu.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'unione con il voto favorevole dei due terzi del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio.



2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono individuati in allegato al presente statuto, con le corrispondenti risorse.

4. L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti, senza necessità di modifica statutaria.

5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, ovvero per conto di altre Unioni, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da tredici membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato nella persona del Sindaco e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari in seno al Consiglio è di 4 (quattro). I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi Consiglieri di minoranza, dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

La Conferenza straordinaria e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti all'ultimo censimento ed elegge a maggioranza assoluta, con



la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare uno dei componenti di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria.

4. In caso di impedimento o assenza il Sindaco sarà rappresentato nel Consiglio dal Vicesindaco.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal solo Commissario, con un voto.

6. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

7. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 10 giorni dal completamento delle designazioni - ed è presieduta dal Sindaco più anziano d'età fra quelli dei Comuni membri, che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri, e stabilisce l'ordine di rotazione dei Sindaci, che non siano nominati Assessori, alla carica di Presidente dell'Unione.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri.



2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace l'atto che li elegge.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- c) morte o altre cause previste dalla legge.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.



Art. 14 Presidente dell'Unione e ordine di rotazione

1. Il Presidente dell'Unione è a rotazione uno dei Sindaci in carica presso i comuni aderenti all'Unione.
2. Subito dopo l'elezione della Giunta, il Consiglio stabilisce l'ordine di rotazione con cui i Sindaci dei Comuni, svolgeranno le funzioni di Presidente dell'Unione. Ciascun Sindaco rimane in carica come Presidente per un semestre solare.
3. Le funzioni di Segretario degli organi collegiali dell'Unione sono svolte, per ciascun semestre, dal Segretario comunale del Comune che in quel momento assume la Presidenza dell'Unione, senza ulteriore aggravio se non il rimborso delle spese di accesso.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
 - f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - i) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.
3. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente. In caso di contemporaneo impedimento di entrambi, svolge le funzioni l'Assessore più anziano d'età.



Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco e la scadenza del semestre, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da cinque membri oltre al Presidente di turno ed è eletta dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni. Quando uno dei componenti della giunta svolge le funzioni di Presidente i componenti sono cinque.

2. I Componenti della Giunta sono eletti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di una proposta di cinque nominativi che garantisca per quanto possibile il principio della pari opportunità, sottoscritta da almeno due Sindaci. Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente, cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

3. La Giunta rimane in carica per 5 semestri consecutivi. A scadenza, a metà mandato del Consiglio dell'Unione, si provvede alla sua rielezione.

4. Eventuali Assessori singolarmente surrogati nel corso dei 5 semestri rimangono in carica soltanto sino alla scadenza originariamente fissata.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti;
- ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.



4. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato con regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati. In particolare il Presidente può invitare a partecipare alla Giunta, con ruolo consultivo, i Sindaci o loro delegati dei Comuni che in quel momento non sono rappresentati nell'organo esecutivo.

5. La Giunta delibera con la presenza della metà dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applicano l'articolo 49 e l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile, utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i singoli Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini.

4. L'Unione garantisce la tutela delle pari opportunità, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.



2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione può prevedere la figura di un Vice Segretario coordinatore, in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Segretario comunale.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
- fondi assegnati, tramite i Comuni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo la normativa vigente osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento dei controlli interni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è pubblicata sul sito Internet dell'Unione.

Art. 26 Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti viene individuato secondo le modalità previste dal D.M. 15.2.2012 n. 23 e smi, dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.



5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato secondo la normativa statale vigente, in riferimento alla fascia di popolazione media dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. In sede di prima attuazione il Servizio può venire affidato in forma diretta e per il tempo necessario al Tesoriere del Comune dove è stabilita la sede legale dell'Unione.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili devoluti in sede di liquidazione della preesistente Comunità montana Valle Susa e Val Sangone, alla quale l'Unione subentra quota parte ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie;

d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata decennale, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

2. A scadenza, la durata dell'Unione si rinnova per altri 10 anni e così di seguito, se non sopravviene il recesso della maggior parte dei Comuni membri.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, a condizione che la sua decisione sia compatibile con il quadro normativo nazionale e regionale delle forme associative fra gli enti locali.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.



3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i primi tre anni non è possibile recedere.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalla Direzione Regionale Autonomie locali con funzioni di Presidente.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando allo spirare del termine di durata receda oltre la metà dei Comuni membri o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione o al Consiglio dell'Unione.



2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.

3. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

ALLEGATO: Funzioni conferite in sede di prima attuazione ¹

- 1) funzioni fondamentali in materia di **Protezione civile**, con ripartizione delle spese e risorse destinate dai comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Consiglio fissa annualmente, in sede di approvazione del bilancio, la quota dovuta in relazione a tale funzione;
- 2) funzioni fondamentali in materia di **Catasto**, con ripartizione delle spese e risorse destinate dai comuni secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio, in relazione a tale funzione;
- 3) funzioni di **Stazione Unica appaltante** prevista dall'art. 33 del codice di contratti, con ripartizione delle spese secondo quanto già previsto nella convenzione approvata, in prima attuazione, dai 9 Comuni nel 2013;
- 4) funzioni di **Sviluppo montano**, quelle che saranno trasferite dalla attuale Comunità Montana tra cui in particolare, l'amministrazione dei fondi Ato, le sistemazioni idrogeologiche, i rapporti con il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, i progetti vari in atto sul territorio dei Comuni dell'Unione (PSR, ALCOTRA, e simili). In relazione a tali attività si fa riferimento

¹ Circa i criteri di ripartizione delle risorse, vengono riutilizzati i criteri già fissati nelle previgenti convenzione per l'esercizio associato di tali funzioni presso la ex Comunità Montana Alta Valle Susa.



alle risorse previste nella L.R. 11/2012 e nelle altre eventuali che il Consiglio dell'Unione stabilirà annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Versione definitiva